

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA NELLA DISPONIBILITÀ DEL GSE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 16 SETTEMBRE 2022 N. 341 (cd ENERGY RELEASE) - MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CHIEDERE UNA RIDUZIONE FINO ALL'AZZERAMENTO DELLE QUANTITÀ DI ENERGIA ASSEGNATE IN ESITO ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'AVVISO DEL 17 NOVEMBRE 2022 E DISPOSIZIONI PER L'ACCANTONAMENTO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI VERSATI DAI SOGGETTI PARTECIPANTI CHE NON SOTTOSCRIVONO IL CONTRATTO ENTRO IL TERMINE STABILITO

IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

preMESSo che

l'articolo 16 bis del Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, ha previsto:

- al comma 1, che *“al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni”*;
- al comma 2, che *“il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”*;
- al comma 3, che *“con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento nonché in coerenza con i valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel; c) le modalità con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna; d) le modalità di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo con le*

procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE,

con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 16 settembre 2022, n. 341 (di seguito il Decreto), in sede di prima attuazione del su citato articolo 16-*bis*, sono state definite le modalità e le condizioni con le quali il GSE cede l'energia elettrica nella sua disponibilità, derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di Ritiro dedicato e Scambio sul posto ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022;

il Decreto ha tra l'altro stabilito che:

- entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, il GSE individua i volumi di energia elettrica nella sua disponibilità e comunica al GME l'offerta di vendita dei predetti volumi ai fini della pubblicazione attraverso la sede di negoziazione;
- la cessione dell'energia elettrica avviene sulla base di una procedura di assegnazione svolta nella citata sede di negoziazione del GME e mediante la successiva stipula di contratti di cessione triennali stipulati dall'aggiudicatario con il GSE, di durata fino al 31 dicembre 2025;
- è prevista la partecipazione alla procedura di assegnazione di clienti finali anche in forma aggregata;
- possono partecipare al meccanismo i cd.dd. Clienti finali prioritari e cioè i clienti finali che sono alternativamente o congiuntamente:
 - clienti finali industriali: clienti finali le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
 - piccole e medie imprese: come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;
 - clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna e che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
 - clienti finali energivori: imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;
 - clienti finali energivori localizzati nelle isole Sicilia e Sardegna;
- nell'ambito della procedura di assegnazione del GME, l'offerta di vendita è ripartita pro quota rispetto ai volumi richiesti dai clienti finali prioritari applicando, in relazione ai requisiti di priorità, un fattore correttivo determinato dal medesimo Decreto (articolo 4, comma 4);
- all'esito della procedura di assegnazione del GME, il GSE stipula con i soggetti assegnatari contratti di cessione a due vie che regolano la differenza tra il prezzo di allocazione dell'energia offerta in cessione (pari a 210 €/MWh, fermi restando possibili successivi adeguamenti ai sensi del medesimo decreto) e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE;
- nel caso in cui, all'esito della procedura di assegnazione non sia stato assegnato l'intero volume di energia elettrica, il GME svolge una nuova procedura destinata ai clienti finali non prioritari;
- entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, il GSE: *i*) definisce le modalità mediante le quali i clienti finali, anche in forma aggregata, possono accreditarsi ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione svolta dal GME; *ii*) predispose lo schema contrattuale di cessione dell'energia elettrica determinando le garanzie che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a copertura dell'inadempimento del contratto;

con nota inviata via PEC in data 20 ottobre 2022, il GSE ha quantificato in 16.024.960 MWh la stima dei volumi di energia elettrica, derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di RID e SSP, comunicando al GME l'offerta di vendita dei predetti volumi ai fini della pubblicazione attraverso la sede di negoziazione

in data 31 ottobre 2022, il GSE ha emanato un Avviso per definire le modalità di accreditamento dei clienti finali, anche in forma aggregata, per partecipare alla procedura di assegnazione del GME in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lett. b) del Decreto, determinando altresì le modalità di partecipazione da parte dei clienti finali prioritari risultati aggiudicatari, al meccanismo di cessione dell'energia;

mediante il predetto Avviso sono stati altresì approvati:

- a) le *Disposizioni tecniche di funzionamento*;
- b) il modello di *Richiesta di accreditamento ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE ai sensi del D.M. 16/09/2022 e del D.P.R. n. 445/2000*;
- c) lo schema contrattuale di cessione dell'energia ai sensi dell'articolo 5 del Decreto.

l'Avviso del 31 ottobre 2022 e gli atti e i documenti con esso approvati prevedevano, ai fini dell'accREDITamento e della ripartizione delle quote di energia elettrica, una nozione di consumi ricomprendente i soli prelievi dalla rete elettrica;

con nota prot. n. 37368 del 9 novembre 2022, il Ministero della Transizione Ecologica (Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica) ha ritenuto che nella predetta nozione di consumi dovesse invece ricomprendersi "*tutta l'energia elettrica consumata anche laddove non prelevata dalla rete*";

in ottemperanza alla nota sopra menzionata, è stato pubblicato l'Avviso del 17 novembre 2022 mediante il quale si è proceduto a una nuova pubblicazione degli atti approvati con l'Avviso del 31 ottobre 2022 al fine di adeguarli alle direttive del Ministero della Transizione Ecologica;

dal 22 novembre 2022 al 5 dicembre 2022, sul Portale ER-Energy Release del GSE, si è svolta la procedura di accREDITamento per partecipare alla procedura di assegnazione del GME;

all'esito della procedura di assegnazione del 9-10 gennaio 2023, il GME ha assegnato l'intero volume di energia messo a disposizione pari a 16.024.960 MWh/anno a 1.420 clienti finali prioritari;

con news del 10 febbraio 2022, nelle more degli approfondimenti in corso con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito alle richieste di recesso parziale e di riduzione dei volumi di energia aggiudicati, il GSE ha disposto la proroga del termine ultimo per la stipula del Contratto da parte dei clienti finali Assegnatari, fissato al 10 febbraio 2023 ai sensi del paragrafo 4.4 delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento, al 28 febbraio 2023;

con Atto di Indirizzo del 10 febbraio 2023, n. 3399, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha preso atto che, al 9 febbraio 2023, risultavano 559 contratti attivi o in fase di stipula, corrispondenti a circa 2,2 TWh, e che tale risultato, non in linea con le aspettative, può essere spiegato con il fatto che il prezzo di riferimento pari 210€/MWh è sensibilmente più elevato rispetto all'attuale prezzo del mercato all'ingrosso;

alla luce del quadro delineato, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sta valutando, all'esito definitivo della procedura in corso, l'opportunità di intervenire in modifica del richiamato decreto, con la previsione di una riedizione della procedura di assegnazione, al fine di renderla maggiormente idonea a perseguire le finalità ispiratrici della norma primaria;

in relazione a tale intervento, secondo l'Atto di Indirizzo si pone tuttavia la necessità di salvaguardare la posizione dei partecipanti alla procedura di assegnazione svolta e a questo riguardo, anche alla luce di un parere reso in proposito dall'Avvocatura Generale dello Stato, si ritiene utilizzabile lo strumento di cui all'articolo 5, comma 3, lett. e), del D.M. n. 341/22,

che consente alle imprese interessate di richiedere la modifica in riduzione delle quantità di energia oggetto del Contratto;

nel medesimo Atto di Indirizzo, si ritiene opportuno considerare la possibilità di individuare, in sede di prima applicazione e alla luce delle circostanze evidenziate, modalità applicative delle condizioni di modifica delle quantità contrattualizzate, di cui all'art. 15 del Contratto, nel senso di consentire che la prevista facoltà di riduzione del quantitativo possa riguardare l'intera quantità di energia assegnata, portandola anche a zero, e possa essere esercitata in via immediata, con effetto dal 1° gennaio 2023;

il Ministro demanda inoltre al GSE gli adempimenti necessari ad assicurare che siano accantonati e resi indisponibili, a valere per la partecipazione al successivo avviso, gli oneri amministrativi versati dalle società partecipanti che non risultano aver sottoscritto il contratto entro il termine stabilito;

il Ministro, infine, invita il GSE, in linea con la ratio della normativa, ad avvisare pubblicamente i soggetti sottoscrittori del Contratto di cessione della possibilità di esercitare nelle modalità indicate, entro la scadenza ultima prevista per la sottoscrizione, la facoltà di chiedere una riduzione fino all'azzeramento delle quantità richieste, con l'effetto di una rinuncia de facto all'energia assegnata e con conseguente venir meno dell'obbligo di versare il relativo corrispettivo.

Tanto premesso, emana il seguente

AVVISO

1. OGGETTO

1. In ottemperanza all'Atto di Indirizzo 10 febbraio 2023, n. 3399, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il presente Avviso determina le modalità applicative delle condizioni di modifica delle quantità contrattualizzate, di cui all'art. 15 del Contratto di Energy Release, e le disposizioni per l'accantonamento, a valere per la partecipazione al successivo avviso, degli oneri amministrativi versati dalle società partecipanti che non risultano aver sottoscritto il contratto entro il termine stabilito.

2. RICHIESTA DI MODIFICA DELLE QUANTITÀ CONTRATTUALIZZATE

1. I soggetti che hanno sottoscritto il contratto di Energy Release con il GSE possono richiedere la riduzione dei volumi di energia aggiudicati, in via immediata e con effetto dall'1 gennaio 2023. La riduzione può essere richiesta fino all'azzeramento dei predetti volumi con effetto dall'1 gennaio 2023 e in tal caso comporta il contestuale esercizio del diritto di recesso.
2. Ai fini dell'esercizio della suddetta facoltà, i soggetti di cui al comma precedente presentano richiesta entro il termine del 6 marzo 2023 utilizzando il format allegato al presente Avviso, da inviare tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dipartimentodp@pec.gse.it, corredato da un documento di identità del sottoscrittore.
3. Ferme restando le modifiche che verranno eventualmente introdotte al Decreto del Ministro della transizione ecologica del 16 settembre 2022 n. 341, le richieste di riduzione pervenute oltre il termine di cui al comma precedente sono disciplinate dall'articolo 4.5 delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento.

3. DISPOSIZIONI PER L'ACCANTONAMENTO DEI CORRISPETTIVI VERSATI DAGLI AGGIUDICATARI CHE NON HANNO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO

1. Le garanzie finanziarie versate al GME ai sensi dell'articolo 36 del *Regolamento della bacheca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili* dai soggetti risultati aggiudicatari all'esito della procedura del GME dell'11 gennaio 2023 che non hanno sottoscritto il Contratto entro il termine del 28 febbraio 2023 sono versate al GSE, accantonate dallo stesso Gestore e rese indisponibili salvo che per la partecipazione ad un eventuale successivo Avviso.

2. Resta ferma la restituzione delle garanzie finanziarie agli operatori a seguito dell'avvenuta stipula del contratto di Energy Release anche nel caso di esercizio del diritto di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

4. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del GSE. Eventuali ulteriori informazioni e rettifiche saranno pubblicate sul sito web del GSE.
2. Le premesse e l'Allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
3. Le clausole del presente Avviso sono da intendersi modificate se, per effetto di evoluzioni normative e regolamentari, le stesse risultassero in contrasto con il vigente quadro di riferimento.

Allegati:

Allegato 1: **Energy Release – Contratto ER_____ - Richiesta di variazione della quantità di energia contrattualizzata nell'ambito del Contratto per differenza a due vie, stipulato ai sensi dell'articolo 5 del DM n. 341 del 16 settembre 2022, intestato a _____, CF: _____, P. IVA: _____**